



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Risorse Umane
Settore Personale Tecnico Amministrativo
Ufficio Organizzazione e Relazioni sindacali

Spett.
USB – Unione sindacale di base

E p.c.
Alle OO.SS. / RSU di Ateneo

LORO SEDI

Oggetto: Riproporzionamento permessi art. 98 ed ex L. 104/92 per lavoratori p.time e modalità fruizione permessi art. 101 CCNL 2019-2021

Gentili,

facendo seguito agli scambi precedenti sul tema in epigrafe informo di quanto segue.

Come anticipato, l'Ateneo ha inoltrato all'Aran una richiesta di chiarimenti inerente ad alcuni istituti giuridici previsti dalla normativa nazionale e dai CCNL di Comparto.

L'Aran ha riscontrato tale richiesta, inviando una nota di chiarimento rispetto alla portata applicativa degli articoli in questione, che si acclude in allegato.

Si riassumono per chiarezza i seguenti punti acclarati:

1) Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari art. 98 CCNL 18.1.2024 (18 ore annue) e permessi per visite e analisi mediche art. 101 (18 ore annue)

-Confermata la previsione contrattuale del necessario riproporzionamento delle ore di permesso, qualunque sia la percentuale di p.time

-Confermata la richiesta, non sollevata da parte sindacale, ma avanzata dall'Ateneo con l'occasione dell'invio del parere all'Aran, di non riproporzionamento delle ore in caso di cessazione dal servizio, o assunzione, in corso d'anno (confermato il non riproporzionamento come attualmente fatto dall'Ateneo)

2) Permessi previsti dalla L. 104/1992: fruizione a giorni (3 al mese) o a ore (18 al mese)

-Fruizione a giorni: la richiesta avanzata ha in particolare riguardato la posizione giurisprudenziale espressa dalla Corte di Cassazione con le note pronunce del 2017 e del 2018 e la sua applicabilità al Comparto Università, a fronte del recepimento della stessa nei CCNL degli altri Comparti ma non in quello Istruzione e Ricerca.

L'Aran ha confermato la possibilità di applicazione, fermo restando il generale obbligo di riproporzionamento sancito per il lavoro a tempo parziale.

Il risultato applicativo che ne deriva, pertanto, è la conferma dell'attuale regola applicata, ovvero del mantenimento dei 3 giorni per i p.time orizzontali e verticali uguali o superiori al 50%.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Risorse Umane
Settore Personale Tecnico Amministrativo
Ufficio Organizzazione e Relazioni sindacali

Non sussistono al momento p. time inferiori al 50%, atteso che tale tipologia è stata introdotta con il nuovo Regolamento appena emanato. Nel caso in cui un dipendente richieda e sia autorizzato a fruire di tale tipologia, le giornate spettanti dovranno essere ridotte.

-Per i permessi fruiti ad ore, viene ribadito che vadano riproporzionati in caso di p.time orizzontale.

Quanto al p.time verticale su base settimanale o mensile l'Aran ha confermato che, in coerenza logica con la posizione giurisprudenziale sopra citata nonostante il nostro CCNL non l'abbia espressamente recepita, nel caso di p.time verticali uguali o superiori al 50% sarebbe possibile lasciare invariato il monte ore di 18 mensili. La valutazione andrà svolta caso per caso, per le ipotesi di p.time di tipo misto.

Per completezza si precisa che non vengono comunque mai riproporzionati per i p.time su base annuale, attesa la presenza continuativa e costante nei mesi di servizio attivo.

3) **Permessi ex art. 101 (visite mediche-18 ore annue) e tempo di tragitto**

E' stata avanzata inoltre una richiesta di chiarimento relativa alla possibilità di giustificazione dell'assenza con questi permessi orari di intere giornate lavorative e a fronte di certificati medici che solo parzialmente ne coprano le ore.

L'Aran, dando riscontro al quesito, non ha in realtà formulato una regola determinata, lasciando ai singoli Atenei la definizione della regolamentazione di dettaglio e pertanto legittimando un'applicazione da adeguare ai casi concreti.

Ha invece esplicitamente aperto al riconoscimento del tragitto con partenza anche dal domicilio, nonostante nell'ultimo CCNL la previsione sia stata ulteriormente rafforzata con la locuzione "sede di lavoro".

La risposta non dirimente lascia intendere che vi siano margini per ritenere legittimo per il Datore di lavoro, in casi particolari, valutare la possibilità di giustificare con questo istituto in presenza di certificazioni orarie che coprano solo in minima parte l'orario di servizio giornaliero.

Si ricorda, a tal proposito, che sei ore di permesso ex art. 101 fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa, ai fini del computo del periodo di comporto, e che il trattamento economico accessorio è sottoposto alla medesima decurtazione prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia.

Con riferimento al caso di specie, alla luce della recente interpretazione dell'Aran, si ritiene che il Datore di lavoro possa autorizzare la fruizione del permesso su base giornaliera, ferme restando le specifiche valutazioni nel merito, attesa la necessità di contemperamento della tutela della posizione sia del dipendente che dell'Amministrazione che è tenuta ad operare nel rispetto dei principi di corretta gestione delle risorse pubbliche e di responsabilità per possibili riflessi erariali

Distinti saluti

F.to Il Direttore Generale
Dott. Marco Porzionato